



Comune di Brusimpiano

PROVINCIA DI VARESE

Protocollo Generale n° 151

AREA CONTABILITA' - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 29/10/2025

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2025- ART 79 CCNL
16.11.2022 " DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO"**

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILITA' - TRIBUTI

Premesso che:

- **Visto** il Decreto sindacale n. 1 del 05.02.2025 di nomina del Responsabile dell'Area Contabilità e tributi lo scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 26.07.2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato, per il triennio 2025/2027;
- con delibera di Consiglio comunale n.29 del 27/12/2024 è stata presentata al Consiglio e approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato, per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/12/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, Esercizio finanziario 2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n.5 del 18.01.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione per il triennio 2025/2027;

Considerato che:

- il D.lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, quindi sottratta alla contrattazione

- collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali (Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa regioni ed autonomie locali) prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
 - le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
 - in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis): risorse che presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità"* e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come previsto dall'art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- Comma 1 lettera a):
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21/05/2018;
- Comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza dal 01/01/2021;
- Comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- Comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Dato altresì atto che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- Lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- Lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- Lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del*

D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNIL";

Visto l'art. 40 comma 3-quinques del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, comma 557 e segg. della L. 27/12/20016 (Legge Finanziaria 2007) e dato atto che questo Ente nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2025 approvato, sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Ricordati i limiti di legge relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- L'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano

nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

- L'art. 11 del D.Lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) Agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) Alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";*
- L'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di levata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;*

Rilevato, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- Incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali p.e.o): **€ 1.187,55**;
- Incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 pari a 10 unità): **€ 416,00**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 (pari a 10 unità): **€ 422,50**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 16/11/2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: **€ 461,50**;
- Incrementi di cui all'Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022: 0,22% del monte salari anno 2018 (€ 288.494) per l'importo di **€ 171,13**;

Preso atto, invece, che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti della PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo Ente:

- Stanziamento di per la retribuzione di **posizione e risultato** pari ad € 13.800,95.

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016, che costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024, viene adeguato in forza dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L.

n. 34/2019 per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito al 2018, in quanto non si è verificata la condizione per la sua applicazione, come da prospetto che segue:

CONTO ANNUALE 2018	Codice	Descrizione	31/12/2018	STIMA AL 31/12/2025
Tabella 1	M000	Personale a tempo indeterminato - N. MENSILITA' /12 Tab. 12	4,25	5,33
Tabella 2	(*)	N. dipendenti a tempo determinato -	0	0
Tabella 2	(*)	N. dipendenti con contratto di formazione	0	0
Tabella 2	(*)	N. contratti di somministrazione lavoro (ex interinali)	0	0
		totale dipendenti presenti al 31/12	4,25	5,33

Riscontrato pertanto, che il limite è pari a **€37.952,38**;

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

Dato atto che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2025, tenuto conto delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa (dall'1/04/2023), avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 (limite salario accessorio 2016 comprese PO, Dirigenza e Segretari) come dimostrato dal prospetto che segue:

norma	Descrizione	2016	2025
	Importo fondo risorse decentrate STABILI depurato delle voci non soggette al limite e decurtato per il rispetto del limite di cui trattasi	21.123,40	21.123,40

UTILIZZO RISORSE CON DESTINAZIONE VINCOLATA			
Art. 80 comma 2 lett. g)	<p><i>Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, c. 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>COMPENSI ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018</i> - <i>STRAORDINARI ELETTORALI (REGIONALI)</i> - <i>RECUPERO EVASIONE IMU-TARI</i> 	€ 0,00	€ 0,00

	Importo fondo risorse decentrate VARIABILI depurato delle voci non soggette al limite e decurtato per il rispetto del limite di cui trattasi	0,00	0,00
	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI	21.123,40	21.123,40
ART. 10 CCNL 31.03.199 9	<i>Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative</i>	12.000,83	12.000,83

ART. 10 CCNL 31.03.199 9	<i>Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative (non inf. al 15% di posiz.+risultato)</i>	1.800,12	1.800,12
	SALARIO ACCESSORIO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	13.800,95	13.800,95
	TOTALE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE	34.924,35	34.924,35

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili e già stanziate sui capitoli degli stipendi, pagate mensilmente con gli stessi, le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

UTILIZZI STABILI		
ART. 80 comma 1	<i>Differenziali di progressione economica e differenziali stipendiali, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 6.883,29
	<i>Trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: - quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004;</i>	€ 2.815,71
	<i>Totale utilizzi stabili</i>	€ 9.699,00

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili e già stanziate sul capitolo del salario accessorio, le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura variabile e con destinazione vincolata:

Art. 80 comma 2 lett. h)	<i>Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, c.3, lett. f) CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 CCNL 14.09.2000</i>	€ 0,00
	<i>Totale utilizzi risorse vincolate</i>	€ 0,00

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 23.782,08 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- i vigenti CCNL del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- i vigenti Regolamenti dei servizi e degli uffici e per la valutazione della performance del personale;
- il bilancio pluriennale 2025/2027 esercizio 2025;
- la disciplina per la corresponsione degli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 26/2023, approvata con Delibera di GC n. 52 del 14.08.2024.

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, il Fondo

delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di € 23.782,08, come da specchietto riassuntivo qui sotto riportato e da prospetto dettagliato, allegato "A" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

DESCRIZIONE	<i>LIMITE di cui all'ART.23 comma 2 D.LGS. N. 75/2017</i>		TOTALE
	SOGGETTE	ESCLUSE	
RISORSE STABILI al netto delle eventuali riduzioni	21.123,40	2.487,55	23.610,95
RISORSE VARIABILI	0,00	171,13	171,13
	21.123,40	2.658,68	23.782,08

3. Di riservarsi la rideterminazione del presente fondo a seguito di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali o per situazioni che giustifichino la revisione degli importi indicati;
4. Di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra avrà copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2025 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);
5. Di dare altresì atto che una quota pari ad € 9.699,00 è destinata a coprire i seguenti istituti di natura fondamentale o fissa e continuativa, pagati mensilmente con gli stipendi:

UTILIZZI STABILI		
AR T. 80 com ma 1	<i>Differenziali di progressione economica e differenziali stipendiali, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 6.883,29
	<i>Trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:</i>	
	<i>- quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004;</i>	€ 2.815,71
	<i>Totale utilizzi stabili</i>	€ 9.699,00

Ed una quota pari ad € 0,00 è invece finanziata con risorse aventi destinazione vincolata ai seguenti istituti:

UTILIZZO RISORSE CON DESTINAZIONE VINCOLATA		
<i>Compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, c. 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018:</i>	€	-
- COMPENSI ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018	€	-
- STRAORDINARI ELETTORALI (REGIONALI)	€	-
- RECUPERO EVASIONE IMU-TARI		
<i>Compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, c.3, lett. f) CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 CCNL 14.09.2000</i>	€	-
<i>Totale utilizzi risorse vincolate</i>	€	-

6. Che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCNL 16/11/2022 e per gli utilizzi previsti dagli artt. 80 e 81 del CCNL 16/11/2022 ammontano ad € 14.083,08;
7. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura al capitolo 670/550/2 del Bilancio 2025/2027, esercizio 2025, afferente ai compensi incentivanti la produttività e che gli oneri riflessi e IRAP trovano capienza nei relativi capitoli;
8. Di comunicare, il presenta atto alle R.S.U. e alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l'istruttoria in merito al presente atto dal Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area
 Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Fabio Zucconelli

